

Cari tutti,

al fine di chiarire e sintetizzare alcuni aspetti delle procedure inserite nel nuovo protocollo di contrasto e contenimento del virus COVID-19 redatto da questo Ateneo che recepisce le indicazioni del nuovo DPCM del 13/10/2020 e della Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020, vi esplicito quanto di seguito riportato.

La presente circolare è destinata a professori, ricercatori, contrattisti, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti, personale tecnico-amministrativo e studenti frequentanti qualsiasi tipologia di corso di studio.

## 1) Segnalazione

I casi accertati di positività al COVID-19 del personale in organico presso questo Ateneo, devono essere obbligatoriamente segnalati alla pec [direzione.generale@pec.uniparthenope.it](mailto:direzione.generale@pec.uniparthenope.it) o via protocollo informatico Titulus, inserendo tra l'altro:

- l'oggetto "segnalazione caso COVID-19"
- nome, cognome, residenza, domicilio se diverso dalla residenza, ASL di appartenenza, struttura di Ateneo di appartenenza, codice fiscale, utenza telefonica;
- giorno in cui si sono verificati i primi sintomi o, per i soggetti asintomatici, la data del test che ne ha evidenziato la positività;
- informazioni relative ai movimenti effettuati **nei due giorni** precedenti la comparsa dei primi sintomi o, per i soggetti asintomatici, la data del test in cui si è effettuato il tampone che ne ha evidenziato la positività. I movimenti devono riferirsi alle sedi ed al personale, in particolare il soggetto positivo deve evidenziare se si è recato presso strutture dell'Ateneo, indicandone i locali, e gli eventuali **contatti stretti**<sup>1</sup> (definizione riportata alla fine della presente circolare) avuti con altre persone frequentanti detti locali;

Analogamente il personale in organico presso questo Ateneo che ha avuto contatti stretti con un soggetto riscontrato positivo da COVID-19 dall'autorità sanitaria competente deve obbligatoriamente segnalarlo alla pec [direzione.generale@pec.uniparthenope.it](mailto:direzione.generale@pec.uniparthenope.it) o via protocollo informatico Titulus, inserendo tra l'altro:

- l'oggetto "segnalazione caso COVID-19"
- il proprio nome, cognome, residenza, domicilio se diverso dalla residenza, ASL di appartenenza, struttura di Ateneo di appartenenza, codice fiscale, utenza telefonica;
- informazioni relative ai propri movimenti effettuati **nei due giorni** precedenti la data del test del soggetto positivo con cui ha avuto contatti stretti. I movimenti devono riguardare le sedi ed al personale dell'Ateneo, in particolare è necessario specificare presso quali strutture di Ateneo e in quali locali ci si è recati, indicando i **contatti stretti** avuti con altre persone frequentanti detti locali;

---

<sup>1</sup> Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti [senza mascherina]
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei o DPI non indossati correttamente
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Nell'ipotesi di un caso confermato e identificato dalle autorità sanitarie competenti di COVID-19 riferito a uno studente frequentante, quest'ultimo segnala tempestivamente alla mail [direzione.generale@uniparthenope.it](mailto:direzione.generale@uniparthenope.it) inserendo tra l'altro:

- l'oggetto "segnalazione caso COVID-19"
- nome, cognome, residenza, domicilio se diverso dalla residenza, ASL di appartenenza, codice fiscale, utenza telefonica, corso di studio, anno di iscrizione;
- giorno in cui si sono verificati i primi sintomi o, per i soggetti asintomatici, la data del test che ne ha evidenziato la positività;
- a) informazioni relative all'Aula e ai luoghi frequentati dallo studente nelle strutture di Ateneo nei due giorni precedenti la comparsa dei primi sintomi o la data del test, per i soggetti asintomatici, che ne ha evidenziato la positività;

## **2) Procedura per professori e ricercatori impegnati in attività didattica frontale**

Fermo restando la necessità di una consapevolezza del termine di contatto stretto da parte di tutti i docenti, studenti e PTA, si rammenta che spetta esclusivamente all'Autorità Sanitaria Competente l'effettuazione dell'indagine epidemiologica e l'individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es. quarantena, isolamento, sorveglianza attiva, etc). A valle della segnalazione di positività di cui al punto 1) si attuerà la seguente procedura:

- a) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione invia le sopracitate informazioni all'ASL di appartenenza;
- b) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione informa, tramite pec o protocollo informatico Titulus, i dipendenti dell'Ateneo che hanno avuto contatti stretti con il soggetto positivo, raccomandando, in via cautelativa, l'isolamento domiciliare volontario e la sorveglianza passiva dei sintomi, invitando a seguire rigorosamente le disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente contenute tra l'altro nella citata circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020;
- c) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione trasmette i nominativi dei dipendenti, che hanno avuto contatti stretti con il soggetto positivo, al medico competente di Ateneo al fine di effettuare eventuali accertamenti presso la struttura convenzionata di Ateneo SDN-SYNLAB. Tali accertamenti, non eseguiti nelle tempistiche contenute tra l'altro nella citata circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 sono da considerarsi esclusivamente un'autonoma misura di prevenzione dell'Ateneo e non possono sostituire quelle previste dalle disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente. Si ricorda che il test è su base volontaria e non è obbligatorio;
- d) Il Rettore dispone la chiusura dei locali indicati dal docente nella segnalazione di cui al punto 1);
- e) Il Direttore Generale autorizza la disinfezione e sanificazione dei suddetti locali;
- f) Il Rettore dispone, sentito il Presidente della Scuola interdipartimentale competente ed il medico competente di Ateneo, l'interruzione delle attività didattiche in presenza dell'insegnamento tenuto dal professore o ricercatore riscontrato positivo e in via cautelativa degli insegnamenti erogati da docenti segnalati nella comunicazione di cui al punto 1). Le lezioni degli insegnamenti in oggetto saranno svolte in modalità a distanza;
- g) Il Presidente della Scuola interdipartimentale competente, riorganizza l'orario delle lezioni degli insegnamenti di cui al precedente punto f) in modalità a distanza. Provvederà, inoltre, ad effettuare idonee comunicazioni agli studenti di tali variazioni, ed all'eventuale sostituzione del docente risultato positivo secondo le modalità descritte nella successiva circolare.
- h) La ripresa delle attività didattiche in presenza potrà avvenire dopo un periodo di 15 giorni, subordinatamente all'esito dell'indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, salvo quanto eventualmente disposto dal Dipartimento stesso. La ripresa delle attività didattiche in presenza è comunicata dal Presidente della Scuola interdipartimentale competente.

- i) Il professore o il ricercatore riscontrato positivo, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte dell'Autorità Sanitaria Competente, devono rispettare quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020:
- Le persone asintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
  - Le persone sintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

L'attività lavorativa di tali docenti è svolta in modalità a distanza, se non diversamente indicato dalla ASL o dal proprio medico di base.

### **3) Procedura per contrattisti impegnati in attività didattica frontali**

A valle della segnalazione di positività di cui al punto 1) si attuerà la seguente procedura:

- a) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione invia le sopracitate informazioni all'ASL di appartenenza;
- b) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione informa, tramite pec o protocollo informatico Titulus, i dipendenti dell'Ateneo che hanno avuto contatti stretti con il soggetto positivo, raccomandando, in via cautelativa, l'isolamento domiciliare volontario e la sorveglianza passiva dei sintomi, invitando a seguire rigorosamente le disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente;
- c) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione trasmette i nominativi dei dipendenti, che hanno avuto contatti stretti con il soggetto positivo, al medico competente di Ateneo al fine di effettuare eventuali accertamenti presso la struttura convenzionata di Ateneo SDN-SYNLAB. Tali accertamenti, non eseguiti nelle tempistiche contenute tra l'altro nella citata circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 sono da considerarsi esclusivamente un'autonoma misura di prevenzione dell'Ateneo e non possono sostituire quelle previste dalle disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente. Si ricorda che il test è su base volontaria e non è obbligatorio;
- d) Il Rettore dispone la chiusura dei locali indicati dal docente nella segnalazione di cui al punto 1);
- e) Il Direttore Generale autorizza la disinfezione e sanificazione dei suddetti locali;
- f) Il Rettore dispone, sentito il Presidente della Scuola interdipartimentale competente ed il medico competente di Ateneo, l'interruzione delle attività didattiche in presenza dell'insegnamento tenuto dal contrattista riscontrato positivo e in via cautelativa degli insegnamenti erogati da docenti segnalati nella comunicazione di cui al punto 1). Le lezioni degli insegnamenti in oggetto saranno svolte in modalità a distanza;
- g) Il Presidente della Scuola interdipartimentale competente, riorganizza l'orario delle lezioni degli insegnamenti di cui al precedente punto f) in modalità a distanza. Provvederà, inoltre, ad effettuare idonee comunicazioni agli studenti di tali variazioni, ed a organizzare il recupero delle attività didattiche.
- h) La ripresa delle attività didattiche potrà avvenire dopo un periodo di 15 giorni, subordinatamente all'esito dell'indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione. La ripresa delle attività didattiche in presenza è disposta dal Presidente della Scuola interdipartimentale competente.
- i) Il contrattista riscontrato positivo, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte dell'Autorità Sanitaria Competente, deve rispettare quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020:
  - Le persone asintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
  - Le persone sintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con

riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

L'attività lavorativa di tali contrattisti è svolta in modalità a distanza, se non diversamente indicato dalla ASL o dal proprio medico di base.

#### **4) Procedura per professori e ricercatori non impegnati in attività didattica frontali, dottorandi di ricerca, assegnisti e borsisti di ricerca e personale tecnico amministrativo**

A valle della segnalazione di positività di cui al punto 1) si attuerà la seguente procedura:

- a) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione invia le sopracitate informazioni all'ASL di appartenenza;
- b) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione informa, tramite pec o protocollo informatico Titulus, i dipendenti dell'Ateneo che hanno avuto contatti stretti con il soggetto positivo, raccomandando, in via cautelativa, l'isolamento domiciliare volontario e la sorveglianza passiva dei sintomi, invitando a seguire rigorosamente le disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente contenute nella citata circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020;
- c) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione trasmette i nominativi dei dipendenti, che hanno avuto contatti stretti con il soggetto positivo, al medico competente di Ateneo al fine di effettuare eventuali accertamenti presso la struttura convenzionata di Ateneo SDN-SYNLAB. Tali accertamenti, non eseguiti nelle tempistiche contenute tra l'altro nella citata circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 sono da considerarsi esclusivamente un'autonoma misura di prevenzione dell'Ateneo e non possono sostituire quelle previste dalle disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente;
- d) Il Rettore dispone la chiusura dei locali indicati dal soggetto nella segnalazione di cui al punto 1);
- e) Il Direttore Generale autorizza la disinfezione e sanificazione dei suddetti locali;
- f) Il soggetto riscontrato positivo, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte dell'Autorità Sanitaria Competente, deve rispettare quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020:
  - o Le persone asintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
  - o Le persone sintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

L'attività lavorativa di tali soggetti è svolta in modalità a distanza, se non diversamente indicato dalla ASL o dal proprio medico di base.

#### **5) Procedura per i dipendenti dell'Ateneo che hanno avuto contatto con soggetti positivi segnalati nella comunicazione di cui al punto 1)**

A valle della segnalazione di cui al punto 1) si attuerà la seguente procedura:

- a) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione informa, tramite pec o protocollo informatico Titulus, i dipendenti dell'Ateneo che hanno avuto contatti stretti con il soggetto positivo, trasmettendo altresì la modulistica per il consenso ad effettuare il test COVID-19 presso la struttura convenzionata SDN-SYNLAB;
- b) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione invita, tramite pec o protocollo informatico Titulus, i dipendenti dell'Ateneo che hanno avuto contatti stretti con il soggetto positivo, in via cautelativa a mantenere un isolamento domiciliare volontario e la sorveglianza passiva dei sintomi secondo le disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente contenute nella citata circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020;
- c) Il dipendente, su base volontaria, potrà effettuare gli accertamenti presso la struttura convenzionata di Ateneo SDN-SYNLAB. Si ribadisce che tali accertamenti, non eseguiti nelle tempistiche contenute tra l'altro nella citata circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 sono da considerarsi

esclusivamente un'autonoma misura di prevenzione dell'Ateneo e non possono sostituire quelle previste dalle disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente. Ciò premesso:

- I. La Direzione Generale comunica al medico competente di Ateneo via pec l'elenco dei soggetti segnalati nella comunicazione di cui al punto 1) dalla persona positiva;
  - II. Il dipendente invia il consenso ad effettuare il test COVID-19 con la modulistica trasmessagli all'atto dell'informativa e la invia al medico competente di Ateneo.
  - III. Il medico competente, a seconda dei casi, autorizza o meno, l'esecuzione del tampone presso la struttura convenzionata di Ateneo sulla piattaforma dedicata, informando la Direzione Generale;
  - IV. La struttura convenzionata provvederà a contattare il dipendente per l'esecuzione del test molecolare;
  - V. La struttura comunica al medico competente i risultati del test nelle 48 ore successive all'esecuzione dello stesso;
  - VI. Il medico competente comunica, via mail, al dipendente l'esito dell'accertamento;
  - VII. Nel caso di esito positivo dell'accertamento sanitario il dipendente dovrà attenersi a quanto previsto al punto 1);
  - VIII. Nel caso di esito negativo dell'accertamento sanitario il dipendente che ha avuto un **contatto stretto** con persona positiva non potrà in ogni caso interrompere l'isolamento domiciliare volontario. Viceversa nel caso di semplice contatto il medico competente di Ateneo disporrà o meno il termine dell'isolamento volontario.
- d) Il dipendente in assenza di accertamento sanitario dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dal contatto;
- e) Il dipendente che ha effettuato il test molecolare presso altra struttura risultato negativo trasmette, tramite il proprio medico di base, l'esito al medico competente di Ateneo;
- f) Nel caso di esito negativo dell'accertamento sanitario e di autorizzazione del medico competente alla ripresa delle attività lavorative, il professore o ricercatore impegnato in attività didattica frontale è tenuto a comunicare l'esito al Presidente della Scuola che provvederà al riaggiornamento dell'orario delle lezioni.

#### **6) Procedura per i dipendenti dell'Ateneo che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi**

Nel caso di contatto stretto con soggetti non dipendenti dell'Ateneo con infezione da SARS-COV2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie competenti il dipendente, dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dal contatto oppure effettuare presso le strutture competenti un test molecolare o antigenico negativo effettuato il decimo giorno.

#### **7) Procedura per caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente**

Nell'ipotesi di un caso confermato e identificato dalle autorità sanitarie competenti di COVID-19 riferito a uno studente frequentante:

- b) Il Rettore dispone la chiusura dell'Aula e dei luoghi frequentati dallo studente nei due giorni precedenti la comparsa dei primi sintomi o la data del test, per i soggetti asintomatici, che ne ha evidenziato la positività;
- c) Il Direttore Generale autorizza la disinfezione e sanificazione dei suddetti locali;
- d) Il referente di Ateneo per l'emergenza COVID-19 o il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione Informatica informa, tramite pec o protocollo informatico Titulus, i docenti e il personale tecnico amministrativo e via e-mail gli studenti che abbiano frequentato i suddetti locali, i quali dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione o nel caso dei dipendenti dell'Ateneo attivare la procedura di cui al punto 5).

Per tutte le ulteriori informazioni si allega il *“Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle strutture dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope”*. Detto protocollo, condiviso con l’ASL NA 1, recepisce le indicazioni dell’Allegato 22 del DPCM 7 Settembre 2020 ed integra il *“Protocollo operativo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19”* tuttora vigente, nonché la circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020.

Cordiali Saluti.